

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2020

564/2020/R/EEL

AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2021 DELLE TARIFFE OBBLIGATORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI NON DOMESTICI E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1139^a riunione del 22 dicembre 2020

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06 recante Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica (di seguito: misuratori elettronici 1G) predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A (TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A, in materia di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione 2017 – 2019;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 639/2018/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL) e il relativo Allegato A, in materia di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e

- disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione per il triennio 2020 – 2022;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL);
 - l’Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/EEL, recante Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo 2020 - 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
 - l’Allegato B alla deliberazione 568/2019/R/EEL, recante Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo 2020-2023 (di seguito: TIME);
 - l’Allegato C alla deliberazione 568/2019/R/EEL, recante Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (di seguito: TIC);
 - la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 259/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2020/R/EEL);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2020, 278/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 278/2020/R/EEL);
 - la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 293/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 293/2020/R/EEL);
 - la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2020, 395/2020/R/EEL;
 - determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, 13 novembre 2020, 19/2020-DIEU (di seguito: determina 19/2020-DIEU).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 568/2019/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semi periodo di regolazione 2020-2023;
- ai sensi dell’articolo 9 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), una tariffa obbligatoria fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione;
- l’articolo 11 del TIT disciplina l’aggiornamento annuale delle componenti delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie relative al servizio di distribuzione dell’energia elettrica;
- ai fini dell’aggiornamento delle tariffe obbligatorie, il comma 11.7 del TIT stabilisce che l’Autorità aggiorni, entro il 15 dicembre di ciascun anno, le tariffe obbligatorie di cui all’articolo 9 del medesimo TIT, con l’obiettivo di garantire l’equilibrio tra il gettito nazionale derivante dall’applicazione delle medesime tariffe obbligatorie e il ricavo ammesso, a livello nazionale, dalle tariffe di riferimento come aggiornate ai sensi del medesimo articolo 11 del TIT;

- il Titolo 5 del TIT reca disposizioni ai fini della regolazione tariffaria dei prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, nonché nei punti di interconnessione tra reti;
- in particolare, con riferimento alla regolazione tariffaria dei prelievi di energia reattiva:
 - l'articolo 22 del TIT prevede che ciascuna impresa distributrice applichi corrispettivi fissati dall'Autorità per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e nei punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali non domestici connessi in media tensione;
 - l'articolo 23 del TIT disciplina l'aggiornamento dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione;
 - l'articolo 24 del TIT prevede che una quota pari all'80% del ricavo conseguito dall'applicazione dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva applicati dalle imprese di distribuzione di energia elettrica nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in media e bassa tensione concorra alla determinazione dei ricavi effettivi rilevanti ai fini della verifica del vincolo ai ricavi per il servizio di distribuzione di cui all'articolo 29 del medesimo TIT; e che la rimanente parte spetti all'impresa distributrice a copertura dei costi relativi alle perdite di rete;
 - l'articolo 25 del TIT prevede che ciascuna impresa distributrice applichi dei corrispettivi fissati dall'Autorità per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in alta e altissima tensione;
 - l'articolo 38 del TIT prevede che gli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in alta e altissima tensione e nei punti di interconnessione siano versate dalle imprese distributrici con cadenza mensile alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- ai sensi dell'articolo 33 del TIME ciascuna impresa esercente l'attività di misura applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i) del TIT, una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
- l'articolo 38 del TIME disciplina l'aggiornamento annuale delle componenti tariffarie della tariffa di riferimento e della tariffa obbligatoria relative al servizio di misura dell'energia elettrica;
- l'articolo 34 del TIC disciplina l'aggiornamento annuale delle condizioni economiche previste per il servizio di connessione prevedendo che:
 - i contributi di cui alle tabelle 1, 3, 4, 5, 6 e 7, lettera b), del TIC siano aggiornati annualmente in base al tasso di variazione degli investimenti fissi lordi;
 - i contributi di cui alle tabelle 2 e 7, lettere a), c) e d) del medesimo TIC siano aggiornati annualmente in coerenza con quanto previsto dal TIT per

l'aggiornamento annuale della quota parte delle tariffe a copertura dei costi operativi.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al servizio di misura dell'energia elettrica, con la deliberazione 646/2016/R/EEL, l'Autorità ha disciplinato le modalità di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi ai sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione 222/2017/R/EEL l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa E-distribuzione S.p.A.;
- con la deliberazione 306/2019/R/EEL, l'Autorità ha aggiornato le modalità di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi ai sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione 259/2020/R/EEL l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Edyna S.p.A.;
- con deliberazione 278/2020/R/EEL l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Unareti S.p.A.;
- con deliberazione 293/2020/R/EEL l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Areti S.p.A.;
- il comma 38.10 del TIME prevede specifiche modalità di riconoscimento dei costi di capitale per gli investimenti in misuratori elettronici 1G entrati in esercizio a partire dall'anno 2017 e per gli investimenti in misuratori elettronici 2G entrati in esercizio a partire dall'anno 2018 per le imprese che non hanno ancora avviato il piano di messa in servizio di sistemi *smart metering* 2G, fondate sul criterio del costo storico rivalutato, con applicazione di un limite massimo alla spesa unitaria riconoscibile per misuratore installato;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'ISTAT, per il periodo giugno 2019- maggio 2020, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura del 0,15%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat, relativa al periodo II trimestre 2019 – I trimestre 2020, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura dello 0,90%;

- il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, secondo le disposizioni del comma 11.2 del TIT e del comma 38.2 del TIME è pari, rispettivamente, al 1,3% per il servizio di distribuzione e al 0,7% per il servizio di misura;
- il tasso di remunerazione del capitale investito previsto dal TIWACC, come aggiornato dalla deliberazione 639/2018/R/COM, è fissato pari a 5,9% sia per il servizio di distribuzione che per il servizio di misura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai fini della determinazione dei corrispettivi applicati ai clienti finali per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica è necessario stimare i volumi di servizio attesi per l'anno 2021;
- per la stima di cui al precedente alinea, l'Autorità tiene conto dei dati più recenti forniti dalle imprese distributrici;
- i dati forniti a preconsuntivo dalle imprese distributrici relativi all'anno 2020 risentono della contrazione dei prelievi dovuta alle misure adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento del diffondersi dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e alle conseguenti difficoltà delle attività produttive;
- tale contrazione è risultata particolarmente significativa nella fase di applicazione di misure più severe, con effetto di riduzione più acuta dei prelievi, registrata tra marzo e maggio, mentre risulta significativamente meno marcata nei mesi finali del corrente anno, nonostante l'adozione di altre misure restrittive.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la Parte III del TIT disciplina i meccanismi di perequazione generale per il periodo di regolazione 2020 - 2023, relativi alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione (articolo 29) e alla perequazione dei costi di trasmissione (articolo 30);
- il comma 28.6 del TIT prevede che per le sopra citate perequazioni possa essere previsto un meccanismo di riconoscimento in acconto, con cadenza bimestrale, dei saldi di perequazione;
- la determina 19/2020- DIEU stabilisce modalità operative per l'applicazione dei meccanismi di perequazione generale per il settore elettrico per il semiperiodo di regolazione 2020-2023, nonché i criteri di dettaglio di determinazione degli acconti; e che, ai sensi della sopra citata determina, gli acconti delle perequazioni relativi all'anno 2021 sono determinati sulla base dei volumi di servizio dichiarati dalle imprese a preconsuntivo nell'anno 2020.

RITENUTO CHE:

- sia necessario procedere all'aggiornamento per l'anno 2021:
 - della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 9 del TIT, relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;
 - della tariffa obbligatoria per il servizio di misura di cui all'articolo 33 del TIME relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;
 - dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti in bassa e media tensione di cui all'articolo 24 del TIT;
 - delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione disciplinate dal TIC;
- sia necessario, ai fini dell'aggiornamento della tariffa obbligatoria del servizio di misura di cui all'articolo 33 del TIME, tener conto dei costi per i sistemi di *smart metering* 2G secondo i piani approvati con deliberazione 222/2017/R/EEL, con deliberazione 259/2020/R/EEL, con deliberazione 278/2020/R/EEL e con deliberazione 293/2020/R/EEL;

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- ai fini della determinazione del tasso di variazione atteso dei volumi di servizio a livello nazionale, rilevanti per la determinazione dei corrispettivi applicati ai clienti finali per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'anno 2021, i dati forniti a preconsuntivo dalle imprese distributrici relativi all'anno 2020, debbano essere tenuti in conto considerando e pesando adeguatamente le condizioni di eccezionalità legate all'emergenza sanitaria in corso, incluso il diverso impatto sui prelievi elettrici che le misure restrittive adottate dal Governo hanno avuto nel periodo marzo/maggio rispetto ai mesi finali del 2020;
- sia opportuno, ai fini della determinazione della domanda di servizio attesa nel 2021, utilizzare come base di riferimento i dati a preconsuntivo dei volumi di servizio erogato per l'anno 2020, corretti al rialzo per tener conto del diverso impatto che le misure restrittive stanno avendo nella fase attuale rispetto al periodo marzo/maggio e della prospettata ripresa economica connessa ad una possibile graduale uscita dalla attuale fase di crisi pandemica nel corso del 2021;
- in relazione a quanto sopra, con riferimento ai volumi di servizio attesi per l'anno 2021 per le utenze non domestiche, sia ragionevole considerare che da un lato una frazione del numero di punti di prelievo che nel 2020 sono stati disattivati potrà essere riattivato per ripresa delle attività interrotte, e dall'altro è ragionevole attendersi una ripresa dei volumi medi di potenza e energia per punto attivo, in coerenza con le previsioni macroeconomiche di ripresa, quali quelle contenute del Documento Programmatico di Bilancio del 2021;

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno monitorare nel corso dell'anno 2021 la coerenza generale dell'ammontare degli acconti delle perequazioni di cui all'articolo 28.1 del TIT con l'effettivo andamento dei volumi di servizio erogati nel corso dell'anno 2021 modificando, qualora necessario, in via straordinaria per il 2021 le disposizioni della determina 19/2020-DIEU relative agli acconti delle perequazioni

DELIBERA

1. di sostituire le tabelle 3, 4 e 5 allegate al TIT con le tabelle recanti medesima numerazione, approvate con il presente provvedimento di cui forma parte integrante;
2. di sostituire le tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al TIME con le tabelle recanti medesima numerazione approvate con il presente provvedimento di cui forma parte integrante;
3. di sostituire le tabelle da 1 a 8 del TIC con le tabelle, recanti medesima numerazione, approvate con il presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* di avviare un monitoraggio della coerenza generale dell'ammontare degli acconti delle perequazioni di cui all'articolo 28.1 del TIT con l'effettivo andamento dei volumi di servizio erogati nel corso dell'anno 2021 modificando, qualora necessario, in via straordinaria per il 2021 le disposizioni della determina 19/2020-DIEU relative agli acconti delle perequazioni;
5. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il TIC e le tabelle del TIT, del TIC e del TIME, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini